



Pensionskasse ■ Optik ■ Photo ■ Edelmetall
Ein Vorsorgewerk von proparis

Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

Regolamento sulle indennità

In vigore dal:	1° gennaio 2026
Deciso da:	Commissione assicurativa della Cassa pensione Ottica/Foto/Metalli preziosi in data 20 novembre 2025
Approvato da:	Consiglio di fondazione in data 11 dicembre 2025

INDICE Pagina

ART. 1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
ART. 2. INDENNITÀ FORFETTARIA	3
2.1 Per il presidente	3
2.2 Per gli altri membri della commissione assicurativa.....	3
ART. 3. DIARIE	3
ART. 4. SPESE DI VIAGGIO	3
4.1 Principio.....	3
4.2 Viaggi in treno / taxi.....	3
4.3 Utilizzo di veicoli.....	3
ART. 5. CONTEGGIO	4
ART. 6. ENTRATA IN VIGORE	4

ART. 1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Al fine di retribuire la prestazione lavorativa dei propri membri in maniera trasparente e uniforme, la commissione assicurativa della CP Ottica / Foto / Metalli preziosi emana il presente regolamento sulle indennità, che disciplina in modo esaustivo la gestione delle indennità.

ART. 2. INDENNITÀ FORFETTARIA

Per la preparazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle sedute, il presidente, il vicepresidente e i membri della commissione assicurativa ricevono un'indennità forfettaria annua pari a:

Indennità forfettaria per i membri della commissione assicurativa

2.1 Per il presidente	CHF4500 all'anno
2.2 Per gli altri membri della commissione assicurativa	CHF1500 all'anno

Le indennità forfettarie non sono cumulabili.

ART. 3. DIARIE

Per ogni seduta a cui hanno partecipato, il presidente e i membri della commissione assicurativa ricevono una diaria pari a 400 franchi. La stessa diaria spetta loro anche per la collaborazione con comitati, per la partecipazione all'assemblea della fondazione nonché per i corsi di formazione e perfezionamento organizzati dalla CP Ottica / Foto / Metalli preziosi o da proparis, a meno che non venga già fatta valere un'altra indennità all'interno di proparis.

Con la diaria vengono compensati tutti gli oneri connessi alla seduta, quali preparazione, disamina dei fascicoli, tempo di viaggio ecc.

ART. 4. SPESE DI VIAGGIO

- 4.1 Principio** In linea di principio devono essere utilizzati i mezzi di trasporto pubblici. Se il domicilio è più vicino al luogo della seduta rispetto al luogo di lavoro, si applica come base di calcolo la distanza più breve.
- 4.2 Viaggi in treno / taxi** Per le sedute, ai membri della commissione assicurativa viene rimborsato un biglietto intero di andata e ritorno in prima classe dal luogo di lavoro / domicilio al luogo della seduta. Le spese per le corse in taxi vengono rimborsate solo in casi urgenti e motivati.
- 4.3 Utilizzo di veicoli** Se per il viaggio dal luogo di lavoro / domicilio al luogo della seduta e viceversa si utilizza il veicolo privato, viene corrisposta un'indennità chilometrica. L'utilizzo di veicoli privati avviene a proprio rischio e pericolo. I relativi rischi sono compensati dalle relative indennità.
- L'indennità chilometrica ammonta a CHF 0.70/km.

ART. 5. CONTEGGIO

Le indennità forfettarie, le diarie e le spese dovute al presidente e ai membri della commissione vengono versate di norma annualmente e posticipatamente sulla base delle presenze verbalizzate alle sedute e dei giustificativi esibiti.

Dalle indennità forfettarie e dalle diarie per i membri della commissione d'età inferiore ai 64 o 65 anni vengono detratti i contributi AVS/AI/AD se le indennità versate per anno civile superano l'importo massimo di cui all'art. 19 OAVS (dato al 1° gennaio 2025: 2500 franchi). Per i membri della commissione d'età superiore ai 64 o 65 anni, i contributi AVS/AI/AD vengono detratti solo per la parte delle indennità versate per anno civile che supera la franchigia di cui all'art. 6quater OAVS (dato al 1° gennaio 2025: 16 800 franchi).

Gli importi forfettari, le diarie e le altre indennità vengono versati con l'aggiunta dell'IVA dovuta, a condizione che vengano conteggiati tramite il datore di lavoro di un membro della commissione assicurativa o tramite la sua ditta.

ART. 6. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce tutte le precedenti disposizioni e convenzioni in materia.